

Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare della Democrazia Cristiana

Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE


Modifiche alla L.R. n.14 del 14 Novembre 1972. In
tegrazione alla L.R. n.14: "Indennità dei Consiglie
ri della Regione Puglia".

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha la finalità di aggiornare le somme che vengono corrisposte ai consiglieri regionali a ti
tolo di rimborso spese di trasporto in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale alla luce dei naturali aumenti del prezzo della benzina inter
venuti successivamente alla legge Regionale n.14 del 14 Novem
bre 1972.

La stessa proposta di legge inoltre all'art. 2 adegua le mo
dalità di corresponsione della diaria spettante al Consiglieri re
gionali per le attività inerenti al loro mandato e quelle previste dall'art. 2 della legge statale 31.10.1965 n. 1261 affidandone la determinazione nei modi e nei termini previsti dalla stessa legge statale citata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Re
gionale.

(Avv. Enzo Serice)



Modifiche alla L.R.n.14 del 14 novembre 1972. In-
tegrazione alla L.R. n.14: "Indennità dei Consiglie-
ri della Regione Puglia".

oooooooooooo

La L.R.n.14 del 14 novembre 1972 viene così modificata:

Art. 1
(Rimborso spese di trasporto)

Ai Consiglieri viene corrisposto un rimborso forfettario per
spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la
loro residenza abituale e la sede del Consiglio Regionale nel-
la seguente misura netta:

| | |
|----------------------|------------|
| - da Km.0 a Km.20 | £. 50.000= |
| - da Km.21 a Km.40 | £. 70.000= |
| - da Km.41 a Km.60 | £.100.000= |
| - da Km.61 a Km.90 | £.150.000= |
| - da Km.91 a Km.120 | £.200.000= |
| - da Km.121 a Km.150 | £.250.000= |
| - da Km.151 a Km.180 | £.300.000= |
| - da Km.181 in poi | £.350.000= |

I Consiglieri Regionali che hanno a propria disposizione in
via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto
al rimborso spese di trasporto.

Art. 2
(Diaria)

Ai Consiglieri Regionali è corrisposta per attività inerenti al
loro mandato a titolo di rimborso spese una diaria pari alla dia-
ria spettante ai Membri della Parlamento Nazionale determinata
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei modi e
termini previsti dall'art.2 della legge statale 31/X/1965 N.1261.

Art. 3
(Decorrenza)

Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria determinati nei
modi e nei termini previsti dagli artt.1 e 2 della presente legge
spettano ai Consiglieri dal giorno della loro elezione e per tut-
to e solo il periodo di effettiva durata delle singole cariche.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

Art. 4
(Norme finanziarie)

L'onere relativo all'applicazione della presente legge fa carico al capitolo del Bilancio della Regione per l'anno
Per gli anni successivi gli oneri fanno carico ai corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 5
(Norma Finale)

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

G. d'Alagni

R. R. R.

C. C.
Borgia